SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489, recante: «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1994) . . . . . . Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

LEGGE 31 gennaio 1996, n. **48.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

LEGGE 31 gennaio 1996, n. **49.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.

LEGGE 31 gennaio 1996, n. **50.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

LEGGE 31 gennaio 1996, n. **51.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere che costituisce un'integrazione all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.

Da 96G0051 a 96G0054

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1996.

Carta della qualità del servizio pubblico postale.

96A0753

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro *ad interim* del bilancio e della programmazione economica, prof. Augusto Fantozzi, per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235;

Ravvisata l'opportunità di delegare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del predetto decreto, recante, tra l'altro, interventi straordinari per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari;

Decreta:

Il Ministro *ad interim* del bilancio e della programmazione economica, prof. Augusto Fantozzi, è delegato ad esercitare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 53

96A0846

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di novembre 1995;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.593,693
Marco tedesco	»	1.124,658
Franco francese	»	326,152
Fiorino olandese	»	1.004,218
Franco belga	»	54,707
Lira sterlina	»	2.489,937
Lira irlandese	»	2.560,512
Corona danese	»	290,217
Dracma greca	»	6,811
ECU	»	2.064,943
Dollaro canadese	»	1.177,751
Yen giapponese	»	15,656
Franco svizzero	»	1.394,302
Scellino austriaco	»	159,832
Corona norvegese	»	254,986
Corona svedese	»	241,679
Marco finlandese	Lit.	375,885
Escudo portoghese	»	10,726
Peseta spagnola	»	13,093
Dollaro australiano	»	1.186,704

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di novembre 1995, come segue:

Afganistan: Afgani	Lit.	0,358
Albania: Lek	»	17,178
Algeria: Dinaro algerino	»	31,502
Angola: Readjust Kwanza	»	0,279
Antille olandesi: A/Guilder	»	890,345
Arabia saudita: Riyal saudita	»	424,934
Argentina: Peso Argentina	»	1.593,718
Aruba: Fiorino aruba	»	890,345
Azerbaigian: Manat	»	0,359
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.593,718
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.227,368
Bangladesh: Taka	»	38,417
Barbados: Dollaro Barbados	»	792,382
Belize: Dollaro Belize	»	796,859
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.593,718
Bhutan: Rupia Bhutan	»	45,852
Bielorussia: Rublo Bielorussia	»	0,138
Birmania: Kyat	»	281,459

Bolivia:
Boliviano . . . . Lit. 326,852

Botswana:
Pula . . . . » 566,985

Brasile:
Real . . . . » 1.654,581

Brunei:
Dollaro Brunei » 1.128,057

Bulgaria:
Lev » 23,060

Burundi:
Franco Burundi » 6,311

Cambogia:
Riel Kampuchea . . . . » 0,692

Capo Verde:
Escudo Capo Verde . . . . » 19,209

Caraibi:
Dollaro Caraibi » 590,265

Cayman Isole:
Dollaro Cayman » 1.913,943

Cile:
Peso cileno . . . . » 3,696

Cina:
Renmimbi » 192,202

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 3.537,047

Colombia:
Peso colombiano » 1,592

Comore Isole:
Franco Comore » 4,362

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 3,272

Corea del Nord:
Won Nord . . . . » 741,264

Corea del Sud:
Won Sud . . . . » 2,073

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . » 8,342

Croazia:
Kuna Croazia » 302,451

Cuba:
Peso cubano . . . . » 1.593,718

Dominicana:
Peso dominicano » 116,143

Ecuador:
Sucre » 0,602

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 469,555

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . » 181,931

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi » 434,137

Estonia:
Corona Estonia . . . . Lit. 140,738

Etiopia:
Birr . . . . » 253,373

Falkland Isole:
Sterlina Falkland . . . . » 2.495,385

Fiji Isole:
Dollaro Fiji . . . . » 1.118,002

Filippine:
Peso filippino . . . . » 60,966

Gambia:
Dalasi . . . . » 163,208

Ghana:
Cedi . . . . » 1,146

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . » 44,269

Gibilterra:
Sterlina Gibilterra . . . . » 2.495,385

Gibuti Repubblica:
Franco Djibouti . . . . » 8,967

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 2.247,839

Guatemala:
Quetzal . . . . » 265,834

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 0,088

Guinea Conakry:
Franco Conakry . . . . » 1,606

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 11,300

Haiti:
Gourde . . . . » 83,879

Honduras:
Lempira . . . . » 159,558

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 206,073

India:
Rupia indiana . . . . » 45,852

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,699

Iran:
Rial iraniano . . . . » 0,531

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 3.604,538

Islanda:
Corona islandese . . . . » 24,679

Israele:
Shekel . . . . » 523,121

Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . » 677,652

Kazakistan:
Penge Kazakistan . . . . » 25,063

Kenya:		
Scellino keniota	Lit.	28,689
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.313,816
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,732
Lesotho:		
Maluti	»	437,024
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.984.703
Libano:		
Lira libanese	»	0,995
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.593,718
Libia:		
Dinaro libico	»	4.483,032
Lituania:		
Lita Lituania	»	398,429
Macao:		
Pataca	»	199,489
Macedonia:		
Dinaro	»	42,699
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,355
Malawi:		
Kwacha	»	104,069
Malaysia:		
Ringgit	»	627,845
Maldive:		
Rufiya	»	135,405
Malta:		
Lira maltese	»	4.559,225
Marocco:		
Dirham Marocco	»	191,489
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,015
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,354
Messico:		
Peso Messico	»	210,407
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	349,508
Mongolia:		
Tugrik	»	3,463
Mozambico:		
Metical	»	0,160
Nepal:		
Rupia nepalese	»	29,945
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	203,018
Nigeria:		
Naira	»	72,441
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	Lit.	1.038,769
Oman:		
Rial Oman	»	4.139,527
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	46,409
Panama:		
Balboa	»	1.593,718
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.211,068
Paraguay:		
Guarani	»	0,810
Perù:		
New Sol	»	709,896
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	17,997
Polonia:		
Zloty	»	645,051
Qatar:		
Riyal Qatar	»	437,918
Repubblica Ceca:		
Corona ceca	»	60,776
Repubblica Slovacca:		
Corona slovacca	»	53,850
Romania:		
Leu	»	0,655
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,350
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,244
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	459,280
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.495,385
São Tomè:		
Dobra	»	0,903
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	330,253
Sierra Leone:		
Leone	»	1,811
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.128,057
Siria:		
Lira siriana	»	37,990
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,069
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,608
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,116
Sud Africa:		
Rand	»	437,024

Sudan:		
Dinaro sudanese	Lit.	19,921
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,571
Swaziland:		
Lilangeni	»	437,024
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	58,438
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,683
Thailandia:		
Baht	»	63,348
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.257,537
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	279,139
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.706,199
Turchia:		
Lira turca	»	0,030
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,008
Uganda:		
New scellino	»	1,543
Ungheria:		
Forint ungherese	»	11,746
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	231,860
Vanuatu:		
Vatu	»	14,177
Venezuela:		
Bolivar	»	9,374
Vietnam:		
Dong	»	0,144
Western Samoa:		
Taia	»	635,614
Yemen meridionale:		
Rial	»	11,383
Yemen settentrionale:		
Rial	»	31,848
Zaire:		
New Zaire	»	0,150
Zambia:		
Kwacha	»	1,682
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	172,284

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0766

DECRETO 2 febbraio 1996.

Attuazione delle norme dettate dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, in materia di soprattasse e pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 ottobre 1995, n. 423, recante norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte;

Visto l'art. 1, comma 6, della predetta legge, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto le modalità di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate e ufficio tributario impositore;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva, istituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella seduta del 26 gennaio 1996;

Ritenuto che ai sensi del citato art. 1, comma 6, il presente decreto non può disciplinare la fase procedimentale antecedente alla commutazione delle sanzioni a carico del professionista;

Rilevato, infine, che il presente decreto, non avendo natura normativa, non può recare disposizioni che incidono su diritti soggettivi di terzi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con sentenza assolutoria, il responsabile della direzione regionale delle entrate, ricevuta la notizia da parte del cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza, dispone per i carichi già iscritti a ruolo la revoca della sospensione delle procedure esecutive dandone immediata comunicazione sia al concessionario per la ripresa delle procedure stesse, sia all'ufficio tributario competente affinché questo proceda all'iscrizione a ruolo dell'ulteriore sanzione, pari al cinquanta per cento di quella già posta in riscossione.

2. Qualora la revoca riguardi sanzioni la cui iscrizione a ruolo sia stata sospesa ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, l'ufficio tributario, ricevuta, per il tramite del responsabile della direzione regionale delle entrate, la comunicazione della conclusione del processo con sentenza assolutoria, provvede ad un'unica iscrizione a ruolo delle sanzioni originariamente dovute, maggiorate del cinquanta per cento.

Art. 2.

1. Qualora il responsabile della direzione regionale delle entrate riceva comunicazione dal cancelliere presso il competente ufficio giudiziario dell'emanazione di una

sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, si astiene dalla revoca del provvedimento di sospensione della riscossione delle sanzioni fino alla scadenza del terzo mese successivo alla pronuncia della sentenza. Se entro tale termine il contribuente o il sostituto d'imposta non fornisce la prova di aver promosso azione civile nei confronti del professionista, il responsabile della direzione regionale delle entrate revoca il provvedimento di sospensione e dà corso agli adempimenti indicati all'art. 1. Ove, invece, tale prova è fornita, la sospensione della riscossione continua ad avere efficacia fino alla chiusura del giudizio civile.

Art. 3.

1. Nel caso in cui la sentenza di condanna, o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti, accerta l'esistenza del reato a carico del professionista ed è divenuta irrevocabile, il responsabile della direzione regionale delle entrate, ricevutane comunicazione dal cancelliere, ne dà notizia all'ufficio tributario competente per l'effettuazione dello sgravio di quanto già iscritto a ruolo, ovvero per l'archiviazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente o del sostituto d'imposta. Lo stesso ufficio tributario procede all'iscrizione in ruolo straordinario ovvero all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del professionista, secondo le regole proprie delle singole leggi d'imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0767

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 dicembre 1995.

Modificazione allo statuto dell'associazione «Istituto superiore di studi socio-psico-pedagogici italiano», in Sapri.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 10 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1992, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 129, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'associazione «Istituto superiore di studi socio-psico-pedagogici italiano» (I.S.P.I.), con sede in Sapri;

Vista la nota n. 596 del 23 febbraio 1995 con la quale l'associazione predetta ha trasmesso la copia autentica della delibera dell'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, in data 9 febbraio 1995, relativa all'approvazione della modifica dell'art. 3 dello statuto;

Visti i pareri n. 500.1/AG.21/449-1878 del 25 marzo 1995 espresso dal Ministero della sanità e n. 1429 del 19 luglio 1995 espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista altresì la successiva delibera dell'assemblea dei soci dell'associazione «Istituto superiore di studi socio-psico-pedagogici italiano» (I.S.P.I.) in seduta straordinaria in data 2 agosto 1995, con la quale viene apportata ulteriore modifica all'art. 3 dello statuto;

Visto il parere n. 2608/95 espresso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato nella seduta del 18 ottobre 1995;

Visto l'art. 16 del codice civile;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 dello statuto dell'associazione «Istituto superiore di studi socio-psico-pedagogici italiano» (I.S.P.I.), con sede in Sapri, approvato con decreto ministeriale n. 384 del 10 gennaio 1991 sopra citato, è così modificato: dopo l'ultima parola della lettera *m)* («formazione») è sostituito il punto con punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera «-*n)* l'Associazione potrà svolgere, anche in regime di convenzione con enti pubblici e privati (ivi compresi le università statali o pareggiate, pubbliche o private, italiane o straniere) ed anche ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341/1990 e degli articoli 14 e 38 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104: 1) corsi per la formazione (nonché per l'aggiornamento) di educatori di comunità, operatori psicopedagogici e socio-sanitari (ivi compresi logopedisti, psicomotricisti, fisioterapisti e tecnici della riabilitazione), e di psicoterapeuta; 2) corsi di studio diretti al conseguimento di diplomi post-secondari, universitari, post-universitari e di specializzazione previsti dalla legge n. 341/1990 e negli statuti universitari, ferma restando la competenza istituzionale degli universitari, e dall'art. 14, punti 2 e 4, della legge quadro n. 104/1992; 3) tutte le attività culturali e formative singolarmente ed espressamente previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990; 4) tutte le attività e i servizi previsti dalla legge quadro n. 104/1992 così come espressamente richiamati dagli articoli 8 e 38; 5) ogni altra attività o corso diretto al conseguimento di diplomi di perfezionamento o di specializzazionenell'ambito degli studi sociali, sociologico-giuridici, psico-pedagogici».

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1995

Il Ministro: LOMBARDI

96A0758

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 ottobre 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1967 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Manciano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 19 agosto 1971 ed inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico *ex lege* n. 1497/1939 dell'abitato di Saturnia in comune di Manciano;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto con le note n. 11268 del 15 ottobre 1993 e n. 6192 del 7 maggio 1994 ha formulato una proposta per l'estensione del vincolo imposto *ex lege* n. 1497/1939 *iuxta* il predetto decreto ministeriale 28 luglio 1971 per un'area ricadente nel comune di Manciano, in località Saturnia così perimetrata: a partire dalla confluenza, a quota 105, del fosso Baroncella con il torrente Stellata (confine del vincolo già esistente) si risale il corso del fosso fino ad incontrare la linea retta che unisce la Fonte di Ciavatta al bivio, a quota 225, fra la strada Montemerano-Saturnia e la strada per il podere Bengasi; dal bivio si percorre il sentiero che, a quota 229, incontra la strada che da Montemerano va verso Poggio Anciani; si segue poi detta strada fino ad imboccare, a quota 265, la deviazione che porta al podere Le Fabbre, nei pressi del quale ci si immette nella susseguente mulattiera fino ad incontrare il fosso Acquaviva, di cui si risale il corso fino a prendere il sentiero che, in prossimità del podere Scovaventi, si immette nella mulattiera che, girando attorno al Monte Cavallo si trasforma prima in sentiero, poi in carreggiabile, incontrando poi, a quota 339, la strada che da sotto al Monte Cavallo porta al Poggio; si segue detta strada fino al bivio con la strada che porta al casale «il Capannone» e si percorre quest'ultima per imboccare, a quota 339, presso detto casale, la mulattiera fino alla strada Poggio-Bagni di Saturnia; da qui, dopo un breve tratto, al bivio fra la stessa e la strada Poggio-Saturnia, si devia nel sentiero che si segue fino ad incontrare il fosso Gattaia; da qui si procede lungo il confine della zona già vincolata, cioè: si segue il fosso Gattaia fino ad incontrare la strada Montemerano-Saturnia, che si percorre arrivando al bivio della stessa con la strada per il podere Bengasi, a quota 225, da qui in linea retta fino ad incontrare il torrente Stellata a quota 122, si segue poi il corso del torrente fino alla confluenza col fosso Baroncella a quota 105;

Considerato che tale zona si configura quale comprensorio della campagna intorno a Saturnia, importante centro storico circondato da mura medievali, che emerge sopra un promontorio roccioso più alto delle colline circostanti ove l'ampia vallata costituisce insieme al centro abitato, un complesso di notevole rilevanza ambientale e tradizionale con le propaggini collinari caratterizzate oltre che dalla tipica campagna maremmana ricca di olivi, pascoli e corsi d'acqua, anche da insediamenti umani di tipo tradizionale, come il Mulino del Bagno ove l'edificio vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939 posto su un masso roccioso, forma con il gorello e la cascata un insieme di particolare rilevanza paesistica, godibile dalla strada Montemerano-Saturnia;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela onde preservarne le pregevoli caratteristiche ambientali ed al fine di costituire con la zona già sottoposta a vincolo *iuxta* il predetto decreto ministeriale 28 luglio 1971 un complesso unitario;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta dell'11 e 12 aprile 1995 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto;

Decreta:

L'area ricadente nel comune di Manciano, in località Saturnia così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 ottobre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 282

ALLEGATO

96A0741

DECRETO 21 ottobre 1995.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Monteleone d'Orvieto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria nella nota n. 7107 del 12 aprile 1994 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per un'area comprendente la porzione del comune di Monteleone d'Orvieto, in provincia di Terni, tra la ferrovia Roma-Firenze, il confine provinciale Terni-Perugia, la strada provinciale Monteleone-Piegaro e la strada statale 71 Umbro-Casentinese e così delimitata: ovest: vecchia ferrovia Roma-Firenze e confine tra le province di Terni e Perugia; nord: confine tra le province di Terni e Perugia fino all'intersezione con la strada provinciale Monteleone di Orvieto-Piegaro; est: strada provinciale Monteleone di Orvieto-Piegaro fino all'intersezione con la strada statale 71 Umbro-Casentinese, fino all'abitato di Spiazzolino; sud: strada comunale da Spiazzolino fino al sottopassaggio con la ferrovia Roma-Firenze;

Considerato che la zona suddetta si pone come esempio emblematico di ambiente nel quale le varie valenze costitutive (storiche, urbane, ambientali ed in generale tutte quelle che si riferiscono ai valori documentari sia dal punto di vista antropico come da quello di struttura del paesaggio) si interconnettono in un quadro di complesso e delicato equilibrio caratterizzato dal punto di vista orogeografico, da un sistema unitario: si tratta della prima balza dei sistemi calcarei ottenuti dal compattamento dei sedimenti pleistocenici del Mar della Tetide, immediatamente limitrofa a quella depressione che fu l'ultima a sollevarsi e che costituì per secoli la sezione meridionale della palude della Chiana, poi tributaria del Tevere attraverso il fiume Chiani ed il percorso dell'attuale canale Maestro di Chiana ove la grande friabilità del terreno (sabbie compatte con molti inserti organici, come gusci di conchiglie) ha prodotto fenomeni di erosione di gole molto strette di aspetto quasi calanchivo e con acclività fortissime, alcune delle quali sono immediatamente sottostanti alla linea di crinale, cioè in pratica lungo la statale 71, con uno specifico colore dorato dovuto allo scoprimento degli strati costitutivi che è un segno molto evidente dal punto di vista paesaggistico, e quindi panoramico, con ambienti molto particolari e microclimi fortemente umidi che hanno favorito il proliferare di fitti boschi di elci, cerri, roveri e castagni;

Considerato che in tale area i coni di terreno non erosi, di acclività molto dolci, sono antropizzati con poderi di dimensioni contenute, con casali ancora per la maggior parte non trasformati e dalla semplicissima tipologia, le colture prevalenti sono la vite e l'ulivo, le particolarità ambientali sono leggibili da molto lontano, dal fondovalle del Chiani (percorso della ferrovia e dell'autostrada) e dai rilievi opposti verso occidente (Fabro, Salci, i paesi lungo le pendici del monte Cetona); ed il blocco delle balze segnate dai cunei delle gole boscate e dalle pareti nude di colore dorato dei salti orografici è concluso, in alto, da uno sky-line netto, arricchito dalle sagome dei centri abitati (Monteleone, S. Lorenzo ...) e dalla presenza di essenze non tipiche, come pini silvestri e marittimi che appartengono a parchi e ville storiche e che si stagliano con grande suggestione sul fondo del cielo;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre la zona sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta dell'11 e 12 aprile 1995 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria;

Decreta:

L'area comprendente la porzione del comune di Monteleone d'Orvieto, in provincia di Terni, tra la ferrovia Roma-Firenze, il confine provinciale Terni-Perugia, la strada provinciale Monteleone-Piegaro e la strada statale 71 Umbro-Casentinese, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 ottobre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 281

ALLEGATO

96A0765

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1996.

Nuova disciplina della restituzione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) approvato, in data 24 novembre 1995, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il comma 1 delle norme transitorie del predetto statuto;

Visto il regolamento del Fondo di previdenza generale approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1990, e successive modificazioni, approvate con decreto ministeriale 23 ottobre 1990;

Visto il regolamento del Fondo speciale di previdenza a favore dei medici generici, pediatri ed addetti ai servizi di guardia medica approvato con decreto ministeriale 4 aprile 1985 e successive modificazioni, approvate con decreto ministeriale 4 aprile 1990 e decreto ministeriale 6 agosto 1991;

Visto il regolamento del Fondo speciale di previdenza a favore dei medici ambulatoriali approvato con decreto ministeriale 14 giugno 1983, e successive modificazioni, approvate con decreto ministeriale 12 agosto 1986, decreto ministeriale 4 aprile 1990 e decreto ministeriale 31 luglio 1990;

Visto il regolamento del Fondo speciale di previdenza dei medici specialisti convenzionati esterni, approvato con decreto ministeriale 19 giugno 1992;

Viste le delibere numeri 8/91, 9/91, 10/91 e 13/91 adottate dal comitato direttivo dell'Ente in data 2 febbraio 1991 con le quali si ridetermina il tasso di interesse da applicare in caso di restituzione dei contributi;

Viste le delibere n. 8/93 e n. 80/95 adottate dal comitato direttivo dell'Ente rispettivamente in data 12 febbraio 1993 e 20 ottobre 1995 con le quali si ridisciplina l'intera materia della restituzione dei contributi;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione delle citate delibere;

Decreta:

Sono approvate, nel testo allegato, le deliberazioni numeri 8/91, 9/91, 10/91 e 13/91 del 2 febbraio 1991 con le quali il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) ha rideterminato il tasso di interesse che i fondi di previdenza gestiti dall'Ente in premessa devono corrispondere in caso di restituzione dei contributi.

Sono, altresì, approvate le delibere n. 8/93 del 12 febbraio 1993 e n. 80/95 del 20 ottobre 1995 con le quali il comitato direttivo dell'ENPAM ha ridisciplinato l'intera materia della restituzione dei contributi adottando una normativa unitaria dell'istituto per tutti i fondi di previdenza gestiti dall'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO *A*

Delibera adottata dal comitato direttivo in data 2 febbraio 1991

Delib. n. 8/91

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 14, lettera *a)*, dello statuto che conferisce al comitato direttivo la competenza di deliberare i regolamenti dei fondi di previdenza gestiti dall'Ente;

Visto il regolamento del Fondo di previdenza dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, approvato con decreto del Ministro del lavoro del 4 aprile 1985;

Visto l'art. 8, primo comma, del regolamento suddetto, che prevede la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi legali a favore degli iscritti cessati dall'attività prima di aver raggiunto i requisiti di età o di anzianità per aver diritto al trattamento ordinario;

Visto l'art. 18, secondo comma, del medesimo regolamento che prevede la restituzione dei contributi volontari non utilizzati a fini di riscatto e dei contributi di riscatto risultati ininfluenti in sede di determinazione del trattamento previdenziale, entrambi maggiorati degli interessi legali;

Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che prevede l'elevamento del tasso di interesse legale dal 5 al 10% con decorrenza 16 dicembre 1990;

Considerato che dopo l'estensione ai liberi professionisti della facoltà di ricongiungere periodi assicurativi relativi ad attività cessata, un potenziamento della prestazione costituita dalla restituzione dei contributi risulterebbe anacronistico;

Considerato che la caratteristica peculiare del sistema previdenziale è oggi costituita da una pensione agganciata alla retribuzione media annua dell'intero periodo di attività prestata dal medico, rivalutata in base all'indice ISTAT del costo della vita;

Rilevato che se dovesse perdurare, come è auspicabile, un tasso di incremento dell'indice del costo della vita di livello non superiore al 5% (o poco più), la restituzione dei contributi, maggiorata dell'interesse annuo del 10%, assicurerebbe ai medici cessati dall'attività prima del raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità pensionabile benefici ben maggiori di quelli che il sistema intende riconoscere ai medici che detti requisiti li hanno raggiunti, concretizzando in tal modo una palese ingiustizia;

Considerato che la categoria non ritiene comunque opportuno premiare in tal modo gli iscritti privi dei requisiti minimi di età o di anzianità contributiva;

Visto il parere espresso nella seduta del 26 gennaio 1991 dal comitato consultivo del Fondo a mente dell'art. 16 del regolamento del Fondo stesso, nonché dell'art. 14, terzo comma, dello statuto dell'Ente;

Delibera

di approvare, con decorrenza dalla data del 2 febbraio 1991, le seguenti modifiche del regolamento del Fondo di previdenza dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica:

Art. 8, primo comma: dopo la frase «spetta all'iscritto una indennità costituita dalla restituzione di tutti i contributi versati», le parole «maggiorata degli interessi legali» vengono sostituite con le parole «maggiorata dell'interesse semplice del 5% annuo».

Art. 18, secondo comma: dopo la frase «La parte che risulterà ulteriormente inutilizzata», le parole «maggiorata degli interessi legali» vengono sostituite con le parole «maggiorata dell'interesse semplice del 5% annuo».

ALLEGATO *B*

Delibera adottata dal comitato direttivo in data 2 febbraio 1991

Delib. n. 9/91

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 14, lettera *a)*, dello statuto che conferisce al comitato direttivo la competenza di deliberare i regolamenti dei fondi di previdenza gestiti dall'Ente;

Visto il regolamento del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali, approvato con decreto del Ministro del lavoro del 14 giugno 1983 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, primo comma, del regolamento suddetto, che prevede la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi legali a favore degli iscritti cessati dall'attività prima di aver raggiunto i requisiti di età o di anzianità per aver diritto al trattamento ordinario;

Visto l'art. 18, settimo comma, del medesimo regolamento che prevede la restituzione dei contributi versati sui compensi relativi a prestazioni extra corrisposte per periodi anteriori al 31 dicembre 1978, anch'essi maggiorati degli interessi legali;

Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che prevede l'elevamento del tasso di interesse legale dal 5 al 10% con decorrenza 16 dicembre 1990;

Considerato che, dopo l'estensione ai liberi professionisti della facoltà di ricongiungere periodi assicurativi relativi ad attività cessata, un potenziamento della prestazione costituita dalla restituzione dei contributi risulterebbe anacronistico;

Considerato che la caratteristica peculiare del sistema previdenziale e oggi costituita da una pensione agganciata alla retribuzione media annua degli ultimi sessanta mesi di attività del medico, tenuto conto del numero di ore settimanali di servizio lavorate nel corso dell'intero periodo di attività prestata;

Rilevato che se la dinamica salariale del settore dovesse svilupparsi in futuro con un tasso di incremento pari a quello del 6% circa fatto registrare nell'ultimo triennio, la restituzione dei contributi, maggiorata dell'interesse annuo del 10%, assicurerebbe ai medici cessati dall'attività prima del raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità pensionabile, benefici ben maggiori di quelli che il sistema intende riconoscere ai medici che detti requisiti li hanno raggiunti, concretizzando in tal modo una palese ingiustizia;

Considerato che la categoria non ritiene comunque opportuno premiare in tal modo gli iscritti privi dei requisiti minimi di età o di anzianità contributiva;

Visto il parere espresso nella seduta del 1° febbraio 1991 dal comitato consultivo del Fondo a mente dell'art. 16 del regolamento del Fondo stesso, nonché dell'art. 14, terzo comma, dello statuto dell'Ente;

Delibera

di approvare, con decorrenza dal 2 febbraio 1991, le seguenti modifiche del regolamento del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali:

Art. 8, primo comma: dopo la frase «spetta all'iscritto una indennità costituita dalla restituzione di tutti i contributi versati», le parole «maggiorata degli interessi legali» vengono sostituite con le parole «maggiorata dell'interesse semplice del 5% annuo».

Art. 18, settimo comma: dopo la frase «daranno diritto alla restituzione dei contributi versati a tale titolo» le parole «maggiorata degli interessi legali» vengono sostituite con le parole «maggiorata dell'interesse semplice del 5% annuo».

ALLEGATO *C*

Delibera adottata dal comitato direttivo in data 2 febbraio 1991

Delib. n. 10/91

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 14, lettera *a)*, dello statuto che conferisce al comitato direttivo la competenza di deliberare i regolamenti dei fondi di previdenza gestiti dall'Ente;

Visto il regolamento del Fondo di previdenza dei medici specialisti convenzionati esterni, approvato con decreto del Ministro del lavoro del 16 febbraio 1987;

Visto l'art. 8, primo comma, del regolamento suddetto, che prevede la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi legali a favore degli iscritti cessati dall'attività prima di aver raggiunto i requisiti di età o di anzianità per aver diritto al trattamento ordinario;

Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che prevede l'elevamento del tasso di interesse legale dal 5 al 10% con decorrenza 16 dicembre 1990;

Considerato che, dopo l'estensione ai liberi professionisti della facoltà di ricongiungere periodi assicurativi relativi ad attività cessata, un potenziamento della prestazione costituita dalla restituzione dei contributi risulterebbe anacronistico;

Considerato che la caratteristica peculiare del sistema previdenziale consiste oggi nell'assicurare all'iscritto in possesso dei requisiti di età e di anzianità pensionabile una prestazione rivalutata in misura pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita;

Rilevato che se dovesse perdurare, come è auspicabile, un tasso di incremento dell'indice del costo della vita di livello non superiore al 5% (o poco più), la restituzione dei contributi, maggiorata dell'interesse annuo del 10%, assicurerebbe ai medici cessati dall'attività prima del raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità pensionabile benefici ben maggiori di quelli che il sistema intende riconoscere ai medici che detti requisiti li hanno raggiunti, concretizzando in tal modo una palese ingiustizia;

Considerato che la categoria non ritiene comunque opportuno premiare in tal modo gli iscritti privi dei requisiti minimi di età o di anzianità contributiva;

Visto il parere espresso nella seduta del 15 dicembre 1990 dal comitato consultivo del Fondo a mente dell'art. 16 del regolamento del Fondo stesso, nonché dell'art. 14, terzo comma, dello statuto dell'Ente;

Delibera

di approvare, con decorrenza dal 2 febbraio 1991, le seguenti modifiche del regolamento del Fondo di previdenza dei medici specialisti convenzionati esterni:

Art. 8, primo comma del regolamento approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1987: dopo la frase «spetta all'iscritto una indennità costituita dalla restituzione di tutti i contributi versati», le parole «maggiorata degli interessi legali» vengono sostituite con le parole «maggiorata dell'interesse semplice del 5% annuo».

ALLEGATO *D*

Delibera adottata dal comitato direttivo in data 2 febbraio 1991

Delib. n. 13/91

IL COMITATO DIRETTIVO

Visti gli articoli 8 e 27 del regolamento del Fondo generale approvato con decreto ministeriale del 22 giugno 1990 e modificato con decreto ministeriale del 23 ottobre 1990, che prevedono la restituzione dei contributi versati maggiorati degli interessi legali;

Vista la legge 26 novembre 1990, n. 353, con la quale il saggio dell'interesse legale è stato fissato al 10% in ragione d'anno;

Considerato che le valutazioni attuariali che hanno accompagnato l'approvazione del nuovo regolamento del Fondo generale sono state basate sulla misura dell'interesse legale all'epoca vigente pari al 5% annuo;

Ritenuta l'opportunità di riportare a tale valore la misura degli interessi sui contributi da restituire nei casi previsti dagli articoli 8 e 27 del regolamento del Fondo generale,

Delibera

di approvare, con decorrenza 2 febbraio 1991, le seguenti modifiche:

1) Il secondo comma dell'art. 8 del regolamento del Fondo di previdenza generale è sostituito dal seguente:

«Al medico che si cancella o viene radiato dagli albi professionali prima del 65° anno e prima di aver maturato i requisiti di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 11 per il diritto a pensione, compete unicamente il rimborso dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 5% annuo»;

2) l'art. 27 del regolamento del Fondo di previdentza generale è sostituito dal seguente:

«L'iscritto che al raggiungimento del 65° anno di età non ha conseguito i requisiti di anzianità di iscrizione all'albo e di anzianità contributiva prevista dalle lettere *b)* e *d)* dell'art. 11 consegue unicamente il diritto al rimborso dei contributi versati maggiorati degli interessi semplici al tasso del 5% annuo».

ALLEGATO *E*

Delibera n. 8 del 2 febbraio 1993

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 14, lettera *a)*, dello statuto che conferisce al comitato direttivo la competenza di deliberare i regolamenti dei fondi di previdenza gestiti dall'Ente;

Visto l'art. 8, secondo comma, e 27, primo comma, del regolamento in vigore per il Fondo di previdenza generale, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 22 giugno 1990 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, primo comma, e 18, settimo comma, del regolamento in vigore per il Fondo speciale di previdenza dei medici ambulatoriali, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 14 giugno 1983 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, primo comma, e 18, secondo comma, del regolamento in vigore per il Fondo speciale di previdenza dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 aprile 1985 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, primo comma, del regolamento in vigore per il Fondo speciale di previdenza dei medici specialisti convenzionati esterni, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 giugno 1992;

Considerato che le disposizioni sopra richiamate relative prevalentemente a casi di cessazione di attività professionale senza maturazione del diritto a pensione prevedono che l'iscritto può ottenere la restituzione dei contributi maggiorati degli interessi;

Vista la lettera prot. n. 9PS/55379/MED-L-34 del 28 maggio 1991 del Ministero del lavoro con la quale veniva suggerito all'Ente di rivedere l'intera disciplina relativa alla restituzione dei contributi in considerazione della possibilità concessa agli iscritti dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, di utilizzare i contributi relativi alle posizioni quiescenti ai fini della ricongiunzione;

Sentito il parere del comitato consultivo del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali, espresso in data 22 febbraio 1992, favorevole alla modifica della normativa relativa alla restituzione dei contributi contenuta nel regolamento approvato con decreto del Ministero del lavoro del 14 giugno 1983;

Sentito il parere del comitato consultivo del Fondo di previdenza dei medici specialisti esterni, espresso in data 29 febbraio 1992, favorevole alla modifica della normativa relativa alla restituzione dei contributi contenuta sia nel regolamento approvato con decreto del Ministero del lavoro del 16 febbraio 1987 sia nel nuovo regolamento deliberato dal comitato direttivo in data 26 ottobre 1991, successivamente approvato con decreto del Ministero del lavoro del 19 giugno 1992;

Sentito il parere del comitato consultivo del Fondo dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, espresso in data 4 aprile 1992, favorevole alla modifica della normativa contenuta nel regolamento approvata con decreto del Ministero del lavoro del 4 aprile 1985;

Ritenuto opportuno uniformarsi ai suggerimenti forniti dalla autorità di vigilanza con nota del 28 maggio 1991;

Vista la delibera n. 22 del 10 aprile 1992 con la quale il comitato direttivo, nel fissare la nuova disciplina delle restituzioni dei contributi, stabiliva che, per la copertura dei rischi di invalidità e premorienza, dai contributi medesimi dovesse essere defalcata una quota di essi, da fissare in base alle risultanze di un apposito studio attuariale;

Viste le risultanze emerse dalla relazione del 25 gennaio 1993 del prof. Giuseppe Ottaviani, relativa al costo dei rischi di invalidità e premorienza per gli iscritti ai fondi di previdenza gestiti dall'Ente che cessano l'attività senza aver maturato il diritto a pensione;

Ritenuto opportuno completare e rideliberare la normativa oggetto della precedente delibera del comitato direttivo del 10 aprile 1992;

Sentito il parere del direttore generale;

Delibera quanto segue:

DISCIPLINA DELLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI DI PREVIDENZA GESTITI DALL'ENPAM

Art. 1.

Disposizioni generali sulla restituzione dei contributi

1. A partire dal 1° luglio 1993 la restituzione dei contributi versati ai fondi di previdenza gestiti dall'Ente, è disciplinata dalle seguenti norme.

2. La restituzione dei contributi può essere richiesta dal medico che non abbia maturato il diritto a pensione e che non si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione ad altri fondi o gestioni previdenziali prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

3. La restituzione dei contributi non può comunque essere richiesta prima del compimento del 65° anno di età.

4. L'indennità di restituzione è formata dai contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorando la quota restante con gli interessi composti al tasso annuo del 4,50%.

Art. 2.

Restituzione dei contributi versati al Fondo generale

1. La restituzione dei contributi versati al Fondo generale spetta — nella misura fissata dal precedente art. 1 — agli iscritti che al compimento del 65° anno non abbiano maturato i requisiti di anzianità di iscrizione all'albo professionale e di anzianità contributiva previsti dal regolamento del Fondo per il conseguimento del diritto a pensione.

2. La restituzione dei contributi spetta anche a coloro che si siano cancellati o siano stati radiati dagli albi professionali prima del 65° anno senza aver maturato i requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto a pensione.

Art. 3.

Cessazione dell'attività in regime di convenzione da parte di iscritti ai Fondi speciali prima del raggiungimento dei requisiti minimi di età e di anzianità contributiva.

1. In caso di cessazione del rapporto professionale — che dà diritto all'iscrizione ai Fondi di previdenza dei medici generici, ambulatoriali e specialisti esterni — prima del raggiungimento del 65° anno di età e dei

equisiti di anzianità contributiva e di laurea prescritti ai fini del onseguimento della pensione ordinaria di anzianità, al medico che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, petta, all'atto del compimento del 65° anno di età, il trattamento revidenziale calcolato con le modalità indicate all'art. 8, secondo omma, del regolamento del Fondo speciale di previdenza presso il quale il medico era stato iscritto.

2. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del aggiungimento del 65° anno di età e dei requisiti di anzianità ontributiva e di laurea prescritti al fine del conseguimento della ensione ordinaria di anzianità, al medico che divenga invalido e, ertanto, inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della rofessione prima del compimento del 65° anno di età, spetta il rattamento previdenziale calcolato con le modalità indicate all'art. 8, econdo comma, del regolamento del Fondo speciale di previdenza resso il quale il medico era stato iscritto.

3. In caso di decesso del medico di cui al precedente comma prima lel compimento del 65° anno di età o del riconoscimento dell'invalidità, pettano ai superstiti aliquote della pensione che sarebbe spettata al nedico ai sensi del precedente comma ove fosse divenuto totalmente e ermanentemente invalido al momento del decesso. Per l'individuazione lei superstiti aventi diritto e delle aliquote di pensione spettanti si fa iferimento alle norme contenute nel regolamento del Fondo speciale di revidenza presso il quale il medico era stato iscritto.

Art. 4

Restituzione dei contributi versati ai fondi speciali

1. Ove il medico di cui al primo comma del precedente art. 3, all'atto el compimento del 65° anno di età non possa contare su 15 anni di nzianità contributiva utile, avrà diritto alla restituzione dei contributi ersati nella misura fissata al precedente art. 1.

ALLEGATO *F*

Delibera adottata dal comitato direttivo in data 20 ottobre 1995

Delib. n. 80/95

IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la propria deliberazione n. 8 del 12 febbraio 1993 con la quale stato modificato l'istituto della restituzione dei contributi, fissando al 0 giugno 1993 il termine ultimo per la presentazione delle domande di estituzione,

Considerato che la suddetta deliberazione non ha a tutt'oggi portato la prescritta approvazione da parte del Ministero del lavoro e ella previdenza sociale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di riconsiderare il predetto rmine,

Delibera

i confermare la disciplina della restituzione dei contributi versati ai ondi di previdenza gestiti dall'ENPAM di cui alla deliberazione n. 8 del 2 febbraio 1993, rideterminando la sola data di scadenza del termine tile per la presentazione della domanda di restituzione fissandolo alla ata del decreto di approvazione del Ministero del lavoro e della revidenza sociale della richiamata deliberazione.

6A0763

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 gennaio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Luigi Sacco» di Milano ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Luigi Sacco» di Milano in data 20 luglio 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Ospedale Luigi Sacco» di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 3 gennaio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Luigi Sacco» di Milano è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari devono essere eseguite presso il blocco operatorio di cardiochirurgia dell'«Ospedale Luigi Sacco» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di valvole cardiache e di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Santoli prof. Carmine, primario presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Fundarò dott. Pino, aiuto presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Botta dott. Mario, aiuto presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Beretta dott. Luigi, aiuto presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Salati dott. Maurizio, aiuto presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Lemma dott. Massimo, assistente presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Santoli dott. Edoardo, assistente presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Vanelli dott. Paolo, assistente presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Pajè dott.ssa Antonella, assistente presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Morandi dott. Aldo, assistente presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Di Mattia dott. Daniel, assistente presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Scrofani dott. Roberto, assistente presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Di Biasi dott. Pietro, assistente presso la divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Luigi Sacco» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A0759

DECRETO 18 gennaio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Istituto ortopedico Gaetano Pini» di Milano ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Istituto ortopedico Gaetano Pini» di Milano in data 10 novembre 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Istituto ortopedico Gaetano Pini» di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 dicembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Istituto ortopedico Gaetano Pini» di Milano è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite presso il gruppo operatorio dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Sironi dott. Giuliano, primario della sezione di chirurgia vascolare dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano;

Losa dott. Sergio, aiuto della sezione di chirurgia vascolare dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano;

Di Luca dott. Gabriele, assistente della sezione di chirurgia vascolare dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Istituto Gaetano Pini» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A0760

DECRETO 18 gennaio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario del presidio multizonale ospedaliero «Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano ora azienda ospedaliera «Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano in data 14 luglio 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Ospedale Fatebenefratellie oftalmico» di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 dicembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite presso la sala operatoria della II divisione chirurgica ubicata nel gruppo operatorio del padiglione delle specialità dell'Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Spina prof. Gianpaolo, primario della II divisione di chirurgia generale dell'Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Ballarini dott. Carlo, aiuto presso la II divisione di chirurgia generale e sezione di chirurgia vascolare dell'Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Prestipino dott. Francesco, aiuto presso la II divisione di chirurgia generale e sezione di chirurgia vascolare dell'Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Pagani dott. Maurizio, assistente presso la II divisione di chirurgia generale e sezione di chirurgia vascolare dell'Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

Insalaco dott. Paolo, assistente presso la II divisione i chirurgia generale e sezione di chirurgia vascolare ell'Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano;

De Murtas dott. Giovanni, assistente presso la II ivisione di chirurgia generale e sezione di chirurgia ascolare dell'Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Ailano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a ecorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi iomento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga empestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa autoiaticamente ogni attività di trapianto di segmenti ascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale 'atebenefratellie oftalmico» di Milano e incaricato ell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il direttore generale: D'ARI

6A0761

DECRETO 24 gennaio 1996.

Sospensione cautelativa dell'efficacia delle autorizzazioni dei rodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, iodificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo i fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari nmagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica . 223/1988, relativo alla classificazione, all'imballaggio e ll'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, oncernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in iateria d'immissione in commercio di prodotti fitosaitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 3 giugno 1995);

Vista l'istanza presentata in data 26 settembre 1995 dall'impresa Solplant, per conto di BASF Aktiengesellschaft, con la quale propone modifiche alle condizioni di autorizzazione della sostanza attiva sulla base delle nuove informazioni tossicologiche fornite, con conseguente adeguamento dei relativi prodotti fitosanitari;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità in data 13 dicembre 1995, in merito alla istanza dell'impresa sopracitata e alla documentazione tossicologica presentata;

Visto il parere della commissione consultiva in data 20 dicembre 1995, con il quale, tenuto conto del parere dell'Istituto superiore di sanità, si ritiene di procedere alla sospensione dell'autorizzazione alla immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin, fino al recepimento delle decisioni a conclusione del programma di revisione comunitaria (regolamento CE n. 933/94);

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin;

Considerato che la sostanza attiva Vinclozolin è inclusa nel programma di revisione comunitaria avviato dal regolamento CE n. 933/1994;

Ritenuto di procedere alla sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base di Vinclozolin, ai sensi dell'art. 5, comma 16, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, che prevede la sospensione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per il periodo necessario al completamento dell'esame, ove la loro utilizzazione possa comportare rischi per la salute dell'uomo o negli animali o per l'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È sospesa l'efficacia delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono vietati la immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari contententi Vinclozolin.

2. La sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni di cui all'art. 1 permane in vigore fino al recepimento delle decisioni CE a conclusione del progamma di revisione comunitaria di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO 1

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA VINCLOZOLIN

NUMERO	PRODOTTO	DATA REG.	IMPRESA
2835	RONILAN	1978-04-27	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
5063	RONILAN S	1982-11-24	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
5064	RONILAN PULVER	1982-11-24	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
5457	SKULL 50 PB	1983-11-09	EUROZOLFI S.P.A.
5537	RONILAN FL	1983-11-23	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
5606	VIREM 50	1983-12-06	SEPRAN S.R.L.
5690	RONILAN 20	1983-11-29	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
5772	PILNET	1984-02-23	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.
5782	VOLC 50	1984-03-01	EMME ITALIA S.R.L.
6383	MONITOX	1985-05-05	TERRANALISI S.N.C.
6460	RONILAN C COMBI	1985-09-04	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
6602	BOTROLIN	1986-01-25	SARIAF S.P.A.
6767	SILBOS DF	1986-07-30	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
6792	KONKER TOP	1986-10-01	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
6794	RONILAN D COMBI	1986-10-01	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
6795	RONILAN R COMBI	1986-10-01	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
6795	RONILAN R COMBI	1986-10-01	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
6935	RONILAN PS	1987-01-22	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
7011	BOTRILENE	1987-03-17	SIPCAM S.P.A.
7161	MONITOX L	1987-06-24	TERRANALISI S.N.C.
7177	CINERAN	1987-07-03	SCAM S.R.L.
7874	RONILAN P 5	1989-09-21	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
8143	RONILAN DF	1992-12-30	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
8317	KONKER TOP FL	1993-06-15	BASF A.G. (AKTIENGESELLSHAFT)
8412	RONILAN ME COMBI	1993-08-07	SOLPLANT S.P.A.
8700	NO MUFF	1995-02-13	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.
8746	CINERAN CV	1995-04-14	SCAM S.R.L.
8753	CINERAN FL	1995-05-10	SCAM S.R.L.

96A0762

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 gennaio 1996.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1129, istitutiva dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1188, relativa al primo riordinamento dell'Istituto in questione;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 257, concernente il secondo riordinamento dell'Istituto predetto;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti ed enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto l'art. 1 del decreto in data 1° giugno 1981 del Ministro per la pubblica istruzione, con il quale l'indennità di carica a favore del presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica è stato fissato in L. 400.000 mensili lorde;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153, riguardante il riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Vista la deliberazione in data 16 maggio 1995 del consiglio di amministrazione del suddetto Istituto con la quale è stato proposto di aumentare l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto medesimo, elevandola a L. 1.000.000 mensili lorde;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale prot. n. UCA/16917/IV.2.2.8.7 in data 13 dicembre 1995, con la quale, in linea con gli impegni programmatici governativi volti al contenimento della spesa pubblica ed in applicazione di uno specifico criterio elaborato con riferimento a fattispecie analoghe a quella di esame, è stato prospettato di elevare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità in parola a L. 600.000 mensili lorde;

Ritenuta l'opportunità di attenersi alle indicazioni di cui alla predetta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un'indennità di carica di L. 600.000 mensili lorde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1996

Il Ministro: SALVINI

96A0764

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1996 è pari a 4.576 miliardi;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 febbraio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0822

DECRETO 7 febbraio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1996 è pari a 4.576 miliardi;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 febbraio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0823

DECRETO 7 febbraio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1996 è pari a 4.576 miliardi;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 febbraio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0824

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che prevede per l'Università di Milano, fra l'altro, l'istituzione in Crema, nell'ambito della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di un secondo corso di laurea in scienze dell'informazione, ora corso di laurea in informatica, a seguito di convenzione tra il comune di Crema, la provincia di Cremona e la stessa Università;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università in esecuzione del piano di sviluppo 1991-93;

Preso atto che l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui trattasi è stato predisposto nel rispetto della tab. XXVI-*bis*, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Vista la rettorale in data 29 maggio 1995 con la quale sono stati trasmessi al competente Ministero gli atti concernenti la proposta di modifica statutaria sopra richiamata;

Ravvisata l'esigenza di dare avvio al corso di laurea in informatica già dall'anno accademico 1995-96, come peraltro stabilito dall'apposita convenzione stipulata tra l'Università di Milano, il comune di Crema e la provincia di Cremona in data 31 gennaio 1995;

Rilevata la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Nelle more del parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue.

Dopo l'art. 85, relativo al primo corso di laurea in informatica, è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il seguente nuovo articolo concernente il corso di laurea in informatica con sede in Crema.

LAUREA IN INFORMATICA
(con sede in Crema)

Art. 86. — È istituito il corso di laurea in informatica. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e dello loro applicazioni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Le strutture didattiche possono introdurre elementi di programmazione del numero di studenti ammessi. In questo caso le strutture didattiche definiranno le prove il cui superamento darà diritto all'ammissione.

La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al comma 6.

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono i seguenti:

Primo anno:

architettura degli elaboratori	2 unità
programmazione 1	2 unità
laboratorio di informatica 1	2 unità
analisi matematica 1	2 unità
matematica discreta	2 unità

Secondo anno:

sistemi operativi 1	2 unità
algoritmi e strutture dati	2 unità
laboratorio di informatica 2	2 unità
fisica generale 1	2 unità
analisi matematica 2	1 unità
logica matematica	1 unità

Ciascuna unità dei laboratori di informatica è coordinata con uno dei due corsi dell'area disciplinare dell'informatica dell'anno corrispondente. La prova di esame di ogni unità del corso di laboratorio di informatica e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono i seguenti:

informatica teorica	2 unità
architettura degli elaboratori 2	2 unità
linguaggi di programmazione	2 unità
calcolo numerico	2 unità
calcolo delle probabilità e statistica matematica	1 unità
ricerca operativa	1 unità
fisica generale 2	2 unità
teoria dell'informazione	2 unità

I restanti corsi di insegnamento per complessive 10 unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione, e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate negli articoli.

Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea, con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma a 6 unità didattiche.

Almeno due unità dei corsi caratterizzanti ogni orientamento appartengono all'area di informatica oppure all'area di sistemi di elaborazione delle informazioni, oppure alla sottoarea della cibernetica. Le altre discipline caratterizzanti ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste 44 unità didattiche.

Le strutture didattiche competenti stabiliranno le nodalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli nsegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica. Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del rimo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo lifferenziale ed integrale ed ai fondamenti della natematica discreta.

Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario ver superato le prove di valutazione relative ad un iumero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti d almeno 12 unità didattiche. Le strutture didattiche otranno indicare più precise limitazioni avendo riguardo gli insegnamenti di cui si sono superate le prove di alutazione.

La struttura didattica potrà richiedere il superamento li prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una lissertazione scritta.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

Tabella *A*

Area informatica.

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

Tabella *B*

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica.
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

Tabella *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica;

sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi di ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

Tabella D

Area delle telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazione;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazioni;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali,
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche,
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine

Area di economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico-gestionale:

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 1995

Il rettore: MANTEGAZZA

96A0743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in diciottesima seduta comune, mercoledì 14 febbraio 1996, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

96A0847

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato in data 7 dicembre 1995 e registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 136, è stato nominato presidente dell'ENIT il comm. Amedeo Ottaviani per un periodo di anni tre, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 30 maggio 1995, n. 203.

96A0768

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Elsa Zanelli e dalla sig.ra Iria Grossi due appezzamenti di terreno nell'area di tutela faunistica denominata «Le Bine», siti nel territorio del comune di Cavaltone (Cremona), per l'estensione complessiva pari a Ha 0.30.50, distinti nel nuovo catasto terreni di detto comune alla particella n. 3177/2, al prezzo complessivo di L. 2.200.000.

96A0770

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 11 gennaio 1996 al n. 11, l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia; con sede in Milano, è autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Canepa Lina Rachele vedova Mazzi, consistente nella nuda proprietà di due fabbricati rustici e di un terreno, siti in comune di Cogorno.

96A0771

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro all'acquisto di un immobile

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Ravà n. 124, è stata autorizzata all'acquisto, per il prezzo di L. 170.000.000, dell'immobile facente parte del complesso immobiliare sito in Viterbo al largo Igino Garbini n. 7, avente accesso sia da largo Garbini, sia da via Cardarelli, rappresentato da un appartamento composto da tre vani, ingresso, WC e balcone al primo piano, come da rogito per notaio Pierluigi Ambrosone, rep. n. 10920, racc. n. 1388 del 7 gennaio 1994.

96A0777

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in Roma

Con decreto ministeriale 20 giugno 1995 sono state approvate le modifiche statutarie deliberate il 4 maggio 1994 dall'assemblea straordinaria dell'«Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con sede in Roma.

96A0778

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 1642 del 22 luglio 1995, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000.000 disposta in sede testamentaria dal dott. Nicolò Spitali, deceduto in Pisa in data 3 aprile 1994. Tale donazione è destinata ad incrementare il patrimonio della Fondazione Spitali, annessa alla Scuola superiore di studi «S. Anna», per favorire particolarmente la realizzazione di convegni di studio, di seminari e iniziative culturali di adeguata risonanza e per l'istituzione di borse di studio post-laurea.

96A0772

Autorizzazione alla Fondazione IBM Italia, in Segrate ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1996 la Fondazione IBM Italia, con sede in Segrate (Milano), viene autorizzata ai sensi dell'art. 17 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, ad accettare la donazione di L. 3.000.000.000 disposta dalla IBM Semea S.p.a.

96A0773

Autorizzazione all'Istituto per ricerche ed attività educative di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1996 l'Istituto per ricerche ed attività educative di Napoli (IPE) è autorizzato ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Bari, contrada Saverio Lioce, disposta dall'associazione «Istituto centri e collegi universitari I.C.C.» per realizzare un edificio da destinare a collegio universitario.

96A0774

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione servizi e ricerche Rui, in Milano

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione servizi e ricerche Rui, con sede in Milano.

96A0775

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per i trapianti d'organo, in Roma

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per i trapianti d'organo, con sede in Roma.

96A0776

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 febbraio 1996

Dollaro USA	1574,64
ECU	1956,96
Marco tedesco	1065,89
Franco francese	310,21
Lira sterlina	2419,12
Fiorino olandese	951,90
Franco belga	51,849
Peseta spagnola	12,654
Corona danese	275,29
Lira irlandese	2487,14
Dracma greca	6,449
Escudo portoghese	10,260
Dollaro canadese	1152,99
Yen giapponese	14,766
Franco svizzero	1306,10
Scellino austriaco	151,58
Corona norvegese	244,28
Corona svedese	223,96
Marco finlandese	342,24
Dollaro australiano	1194,36

96A0848

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 23 gennaio 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 gennaio 1996, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 30 aprile 1996 è di L. 97,79, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1996 è di L. 95,64 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 31 gennaio 1997 è di L. 91,45, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A0836

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pescara

Con decreto 15 maggio 1995 n. TD/344 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in Pescara, distinto in catasto del comune medesimo al foglio n. 39, nuova particella 319, della superficie complessiva di mq 470, così come indicato nello schizzo planimetrico predisposto l'8 novembre 1984 dall'ufficio tecnico erariale di Pescara; schizzo planimetrico che fa parte integrante del sopracitato decreto.

96A0781

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 - Ragioneria centrale in data 3 luglio 1995 n. 26/varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Gubbio. La popolazione di Gubbio durante l'occupazione nemica opponeva al tedesco invasore la fiera resistenza dei suoi figli, accorsi in gran numero nelle formazioni partigiane impegnate in dura e sanguinosa lotta. Prima di abbandonare la città, reparti di truppe tedesche, per pura ferocia, massacrarono quaranta ostaggi a raffiche di mitra, dopo averli costretti a scavarsi la fossa. Olocausto di sacrifici e di sangue che la città di Gubbio, con fede, offrì alla Patria per la riconquista della sua libertà. — Gubbio 8 settembre 1943-22 aprile 1944.

96A0780

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Linee guida in materia di riorganizzazione della sanità pubblica veterinaria

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto il documento recante linee guida di cui all'oggetto, trasmesso dal Ministero della sanità in data 8 agosto 1995 e inviato alle regioni il successivo 9 agosto 1995;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni sono state concordate modifiche al documento in questione, al fine di collocare le linee guida nel contesto più generale del riordino del Dipartimento di prevenzione, e che lo stesso, quindi, nella stesura definita nella riunione tecnica del 17 ottobre 1995 è stato trasmesso dal Ministero della sanità alla segreteria della Conferenza Stato-regioni in data 31 ottobre 1995 ed inviato alle regioni in data 2 novembre 1995;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni il 13 dicembre 1995, constatata l'impossibilità di poter pervenire in tempi rapidi ad una definizione di linee guida unitarie sui Dipartimenti di prevenzione, si è convenuto di sottoporre all'esame della Conferenza le linee guida relative soltanto ai servizi veterinari, estrapolando nelle premesse la parte relativa al Dipartimento di prevenzione;

Visto il documento trasmesso dal Ministero della sanità in data 19 dicembre 1995, nella stesura definitiva così come concordata nella riunione tecnica Stato-regioni del 13 dicembre 1995;

Visto l'art. 12, comma 5, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul documento di linee guida in materia di riorganizzazione della sanità pubblica veterinaria, trasmesso dal Ministero della sanità il 19 dicembre 1995 con nota protocollo n. 600.1/146/AG/7532.

Il presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

LINEE GUIDA SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.

Nel momento in cui le regioni stanno provvedendo al riordino del sistema sanitario in attuazione dei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, si ritiene opportuno e necessario fornire alcune precisazioni in merito alla riorganizzazione della sanità pubblica veterinaria nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione ed in relazione all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica collettiva.

Servizio veterinario delle aziende UU.SS.LL.

Nell'ambito della prevenzione primaria collettiva alla sanità pubblica veterinaria sono attribuite funzioni articolate e complesse di grande rilievo sanitario e socio-economico, anche a forte valenza internazionale.

Lo svolgimento di tali funzioni richiede e pretende:

solidi assetti organizzativi dei servizi veterinari pubblici, articolati territorialmente ed uniformi nel territorio nazionale;

miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi resi per garantire la dovuta efficienza ed efficacia operativa.

Organizzazione

Premesso che, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, il servizio veterinario e articolato in tre aree funzionali, così come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, in ciascuna azienda U.S.L., al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni, per il servizio veterinario devono essere garantiti almeno:

un livello aziendale di direzione tecnico-organizzativa complessiva con compiti di programmazione generale delle attività del servizio, di verifica dell'efficienza-efficacia e della qualità degli interventi e del rispetto dei livelli minimi di assistenza;

un livello aziendale di direzione tecnico-specialistica per ciascuna delle aree funzionali nelle quali si articola il servizio;

un livello territoriale, di norma distrettuale, in cui operano equipes organizzate sotto la direzione di un responsabile tecnico-organizzativo.

In relazione a quanto sopra si precisa che la direzione tecnico-organizzativa del servizio a livello aziendale può essere attribuita ad uno dei tre dirigenti di area.

E tuttavia indispensabile che l'incarico di coordinamento, dato il rilevante impegno e la responsabilità che comporta, sia affidato sulla base di criteri di valutazione che non privilegino esclusivamente l'anzianità di servizio.

Una menzione particolare merita l'istituenda area C, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 502/1992, cui saranno conferite almeno le seguenti attribuzioni:

i controlli e la vigilanza sulla distribuzione e sull'impiego del farmaco veterinario anche attraverso i programmi per la ricerca dei residui, con particolare riferimento ai trattamenti illeciti od impropri;

la vigilanza ed il controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie;

la vigilanza ed il controllo sulla produzione e commercio degli alimenti destinati agli animali da reddito e da affezione e sulla nutrizione animale;

la vigilanza ed il controllo sulla riproduzione animale;

la documentazione epidemiologica relativa ai rischi ambientali di natura biologica, chimica e fisica derivanti dall'attività zootecnica e dall'industria di trasformazione dei prodotti di origine animale; la tutela dell'allevamento dai rischi di natura ambientale;

il controllo sull'igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale;

il controllo sul benessere degli animali da reddito, da affezione e di quelli destinati alla sperimentazione animale;

la vigilanza ed il controllo sull'impiego degli animali nella sperimentazione.

Il personale necessario per l'adempimento delle competenze dell'area, deve essere determinato secondo le indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale, sulla base dei carichi di lavoro individuati secondo i parametri indicati dalla regione.

In attesa dell'adeguamento degli organici, secondo le indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale, queste attività continueranno ad essere svolte dal personale operante nelle aree funzionali già attivate.

In sede di prima applicazione e fino all'espletamento del primo esame di idoneità nazionale previsto dal sesto comma dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992, modificato dall'art. 18 del decreto legislativo n. 517/1993, la direzione dell'area funzionale di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche può essere conferita ad un dirigente di secondo livello, in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione dell'area funzionale della sanità animale, ovvero dell'area funzionale di igiene degli alimenti di origine animale oppure, in mancanza, ad un dirigente di primo livello.

All'assegnazione di personale veterinario dell'area di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche si provvederà, indipendentemente dall'area di appartenenza, mediante mobilità interna volontaria, tenendo in considerazione:

la specializzazione universitaria post-laurea in materie attinenti le funzioni da conferire;

i corsi di perfezionamento universitari post-laurea in materie attinenti le funzioni da conferire;

lo svolgimento di attività inerenti le materie attinenti le funzioni da svolgere;

l'anzianità di servizio maturata.

Per tutte le aree, considerata la complessità di talune funzioni, che se esercitate con consapevolezza e professionalità, postulano un elevato grado di specializzazione e la cui programmazione richiede di essere costantemente governata, diffidando di improbabili automatismi di gestione, vanno individuati referenti di progetto, o referenti di interventi a carattere aziendale, che a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta, ne seguano la realizzazione.

Nell'impiego del personale, al fine di garantire la più ampia articolazione delle esperienze professionali e quindi una maggiore efficienza operativa, è raccomandabile predisporre e programmare la rotazione dei veterinari operatori secondo tempi e modalità da valutare in relazione alla situazione locale, ma evitando in ogni caso che si cristallizzino negli anni rapporti con destinatari fissi del servizio o con ambiti operativi locali e troppo circoscritti, che inevitabilmente riducono le spinte e l'interesse al miglioramento professionale.

Considerati gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dei servizi, anche attraverso un più razionale impiego delle risorse, si rende indispensabile la verifica costante della spesa che consenta la valutazione del costo dei servizi in rapporto all'attività effettivamente svolta ed evitare anche che le limitate risorse stanziate al comparto della prevenzione penalizzino nell'assegnazione il settore veterinario.

A livello delle UU.SS.LL. l'impegno principale deve riguardare l'attivazione della ripartizione distrettuale con precise assegnazioni di mansioni, carichi di lavoro, risultati da raggiungere e responsabilità relative.

Uffici amministrativi

Dalle informazioni e dai dati in possesso di questo Ministero è rilevabile una storica e diffusa carenza di adeguate strutture amministrative di supporto ai servizi di sanità pubblica veterinaria. Al riguardo, considerata la corposità delle norme che regolano il settore e considerata altresì la rilevanza, giuridico-amministrativa ed economica,

delle specifiche procedure di competenza di tali servizi, in applicazione della normativa vigente, si ritiene di dover sottolineare che il perdurare della situazione surrichiamata rischia di incidere profondamente sull'efficienza dei servizi e, pertanto, si ritiene doveroso richiamare l'esigenza che in ogni azienda-U.S.L. sia garantita un'adeguata struttura amministrativa in grado di assicurare il tempestivo e regolare *iter* delle procedure amministrative ed economiche.

Servizi veterinari regionali

Lo svolgimento delle funzioni di programmazione, direzione e raccordo e verifica cui le regioni sono preposte impongono una adeguata strutturazione dei servizi veterinari regionali.

L'attuale struttura sottodimensionata e, in alcuni casi, con una evidente carenza o addirittura assenza di una specifica professionalità, rendono ineludibile una capillare riorganizzazione del settore veterinario.

Pertanto, le regioni dovranno, in primo luogo, individuare i moduli organizzativi interni e le modalità di raccordo del servizio veterinario regionale con le aziende sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

Il processo di riordino mirerà, oltre alla organizzazione dell'attività di prevenzione, anche alla valutazione e revisione della qualità di interventi, con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi veterinari e di ridurre i costi.

A tal fine, spetterà alle regioni il compito di individuare, per ogni settore di attività indicato dal decreto legislativo n. 502/1992, una serie di indicatori per i quali sia obbligatorio e sistematico il rilevamento presso ogni azienda sanitaria locale.

L'efficacia dell'azione di controllo e prevenzione regionale non potrà prescindere dall'informazione tecnica e dalla preparazione professionale degli allevatori e degli operatori di tutta la filiera agroalimentare.

Pertanto, le regioni dovranno fornire schemi generali di intervento, preparare il personale dei servizi periferici responsabile dei progetti di formazione e responsabilizzazione sanitarie e compiere le opportune valutazioni di efficienza.

Per quanto riguarda specificamente gli scambi comunitari, va realizzata una stretta complementarietà tra l'attività di controllo delle aziende sanitarie locali, coordinata dalle regioni, e l'azione internazionale affidata agli uffici periferici del Ministero della sanità, istituiti per gli adempimenti CEE.

Istituti zooprofilattici sperimentali

La rete nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali rappresenta uno strumento operativo indispensabile per assicurare al Paese i servizi tecnico-scientifici necessari a garantire un corretto equilibrio tra le esigenze dello sviluppo del sistema produttivo agroalimentare e la tutela dei consumatori di prodotti di origine animale.

Gli sforzi in atto per tradurre nella pratica gli imperativi posti dalla realtà dell'Unione europea e della nuova organizzazione del commercio internazionale trova negli I.Z.S., proprio per la loro architettura di rete a carattere nazionale, uno strumento collaudato capace di coniugare le esigenze della competizione internazionale con quelle della valorizzazione delle realtà locali in un quadro di corretto decentramento. Essi sono un modello che va salvaguardato e valorizzato: in particolare, la loro gestione deve essere coerente con la loro peculiare natura di enti tecnico-scientifici erogatori di servizi tecnologicamente avanzati. La programmazione regionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, gia individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli I.Z.S. per gli interventi in sanità pubblica veterinaria.

Nei provvedimenti di attuazione le regioni devono tenere conto di ciò ed utilizzare al massimo le prestazioni e la collaborazione degli istituti per assicurare che i livelli di prestazione dei dipartimenti siano di elevato tenore tecnico-scientifico in materia di igiene e di sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento al controllo degli alimenti di origine animale.

A tal fine è indispensabile che le regioni, a cui è demandata la potestà amministrativa, assicurino il corretto funzionamento degli istituti: le risorse disponibili non sempre vengono utilizzate a pieno ed in vari istituti non è assicurata una direzione stabile.

Queste carenze devono essere sanate al più presto: infatti, con il recepimento della direttiva n. 92/46 è necessario che gli I.Z.S. si adeguino alle norme EN 45000 per continuare ad assicurare al Paese una rete di laboratori ufficiali in grado di garantire un adeguato controllo degli alimenti di origine animale. Ciò richiederà uno sforzo notevole che sarà virtualmente impossibile se le risorse, soprattutto umane, non saranno impiegate con livelli di efficacia ed efficienza esemplari e non sarà assicurata una direzione di elevato tenore scientifico e tecnico.

Lo Stato intende utilizzare al massimo gli I.Z.S. sia per le attività di ricerca indispensabili per il miglioramento dei livelli scientifici della sanità pubblica veterinaria del Paese (ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992), sia per assicurare l'uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali (ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo).

A tal fine si propone di valorizzare ogni possibile collaborazione con le regioni: in particolare, si intende potenziare il funzionamento dei centri di referenza ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 270/1993. È auspicabile che le attività di sorveglianza vengano svolte in modo sinergico con le regioni per assicurare livelli di trasparenza ottimale alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni di sanità pubblica veterinaria su tutto il territorio nazionale.

Gli accordi vigenti a livello dell'Unione europea dell'Organizzazione mondiale per il commercio in materia di scambi obbligano il Paese a rendere conto dello stato sanitario di animali e di prodotti di origine animale in maniera completamente nuova e trasparente. La sorveglianza epidemiologica rappresenta il metodo che i Paesi hanno scelto, a livello internazionale, per assicurare i livelli di trasparenza indispensabili ad un commercio internazionale senza ostacoli. A tal fine sarebbe auspicabile che tutte le regioni attivassero, presso gli I.Z.S. di competenza, osservatori epidemiologici regionali veterinari. Una rete nazionale di osservatori epidemiologici in sanità pubblica veterinaria condivisa dallo Stato e dalle regioni è lo strumento operativo ideale per assicurare i livelli di trasparenza richiesti dai consumatori e dagli operatori economici a livello nazionale ed internazionale.

Si vuole infine richiamare l'attenzione delle regioni al contenuto dell'art. 1, comma 4, sub *f)* e dell'art. 2, comma 2, sub *g)*, del citato decreto legislativo n. 270/1993: è indispensabile, infatti, dare esecuzione a quanto in essi previsto ed utilizzare gli istituti per l'indispensabile supporto tecnico ed operativo che essi possono assicurare per le attività di formazione ed aggiornamento dei veterinari e degli altri operatori, oggi prioritarie al fine di una corretta attuazione della nuova disciplina dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria.

96A0769

REGIONE PUGLIA

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Molfetta

La giunta della regione Puglia con atto n. 4449 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per i motivi e le considerazioni, nonché con le prescrizioni e precisazioni, esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Molfetta, concernente il progetto di recupero dell'isolato n. 16 del centro antico.

96A0782

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sassari, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 449 adottata in data 7 dicembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Giuliano Mannu conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0783

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 401 del 14 dicembre 1995, il primo dirigente dott. Gian Marco Collodel, conservatore del registro delle imprese.

96A0784

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489, recante: «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1994).

Nei riferimenti normativi all'articolo 7-*bis* del testo coordinato del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 48, seconda colonna, del supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1994, nella parte in cui si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e successive modificazioni, all'ultimo periodo, dove è scritto: «... È punita con *la sanzione amministrativa* da lire duecentomila a lire un milione ...», leggasi: «È punita con *l'ammenda* da lire duecentomila a lire un milione ...».

96A0785

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189